

COMUNE DI ALBIATE
(Provincia di Monza e della Brianza)

CONVENZIONE tra Comune di Albate e Scuola dell'Infanzia paritaria "Fate e Folletti" di Albate per il sostegno alle famiglie albiatesi che scelgono di avvalersi della proposta formativa offerta dalla Scuola dell'Infanzia

L'anno Duemilaquindici addì _____ del mese di _____ nella Sede Municipale, tra il Comune di Albate ,

e

la scuola dell'infanzia paritaria Fate e Folletti

PREMESSO

- che il Comune di Albate, nell'intento di soddisfare le richieste delle famiglie in merito alla frequenza della Scuola dell'infanzia, mediante gli specifici accordi di cui alla presente convenzione intende sostenere il servizio della Scuola dell'Infanzia che svolge una pubblica funzione di carattere educativo e sociale;
- che il Comune di Albate con la definizione di nuovi rapporti convenzionali intende condividere risorse e responsabilità educative con quei soggetti sociali che attuano una tutela dell'educazione e del benessere psicofisico dei bambini, considerando le scelte delle loro famiglie;
- che la legge 18.3.1968 n.444, approvando l'ordinamento della scuola materna statale, ha legittimato l'attività delle scuole di altro tipo, già esistenti, al fine di garantire il diritto all'educazione a tutti i bambini in età prescolare;
- che le scuole materne non statali svolgono una funzione di carattere educativo e sociale secondo gli indirizzi formativi determinati dallo Statuto della Federazione Italiana Scuole Materne (FISM);
- che tali scuole hanno finalità sociali e di pubblica utilità e sono l'espressione diretta di una precisa scelta dei genitori nell'educazione dei figli;
- che le scuole di cui trattasi hanno autonomia didattica ed educativa e la loro funzionalità didattica è assicurata dalle autorizzazioni e dalla vigilanza delle autorità scolastiche preposte;
- che rispettano gli orientamenti per l'attività educativa previsti dal DM 3 giugno 1991 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che le scuole svolgono nella nostra comunità, una funzione integrativa e di supplenza di quella effettuata dalle scuole statali, tale da risultare indispensabili e quindi necessario l'intervento pubblico di sostegno;
- che il servizio educativo della Scuola dell'Infanzia rappresenta un momento fondamentale dello sviluppo integrale e completo dei bambini di età compresa tra i tre ed i sei anni (con possibilità di anticipo ai due anni e mezzo), promuovendone le potenzialità di autonomia, creatività ed apprendimento, LUCin un'ottica di effettiva uguaglianza delle opportunità educative;
- che la Scuola dell'Infanzia Fate e Folletti è autorizzata al funzionamento, a norma delle disposizioni in materia, dalle competenti autorità scolastiche;
- che la Scuola dell'Infanzia è aperta ai bambini in età prescolare, con precedenza per quelli residenti nel Comune;

RICHIAMATI

- l'art. 5 della L.R. n. 31 del 20.03.1980 che, al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona di accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo, promuove interventi rivolti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale per l'effettiva generalizzazione del diritto allo studio dall'infanzia all'assolvimento del diritto-dovere all'educazione;
- la L.R. 11.2.1999 n. 8 "Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome" che intende garantire il diritto alla libertà di educazione nel quadro dei principi sanciti dagli art. 3, 33 e 34 della Costituzione tramite un intervento finanziario distinto ed integrativo rispetto a quello comunale ed a qualsiasi altro contributo erogato in base alla normativa statale e regionale o da convenzione;
- il D. Lgs. 19.2.2004, n. 59 "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 29.3.2003, n. 53" che promuove la generalizzazione sia dell'offerta che della frequenza della scuola dell'infanzia;
- la Legge 10.3.2000. n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" che riconosce la natura costitutiva del sistema integrato, nella pluralità dei soggetti istituzionali quali le scuole comunali, statali e parificate;

TUTTO CIÒ PREMESSO, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune si impegna a:

- versare all'ente gestore della suddetta Scuola un contributo forfettario annuo di **euro 5.000,00** per ciascuna sezione attivata dalla scuola;
- Tale contributo sarà erogato in unica rata, entro trenta giorni dalla verifica del rispetto della convenzione effettuato dalla Commissione di cui al successivo articolo 6.
- **erogare, al fine di incentivare la frequenza alla Scuola dell'infanzia e per soddisfare le esigenze dell'utenza, un contributo aggiuntivo qualora la Scuola funzionasse anche nel mese di luglio almeno fino al giorno 16, contributo che si quantifica in euro 15,00 per ciascuna settimana di frequenza di ogni bambino residente in Albate.**

La scuola prende atto che il contributo non potrà in ogni caso essere erogato nella misura in cui il contributo medesimo permetta alla scuola di registrare un saldo utile nel bilancio di esercizio.

La Scuola Fate e Folletti, nella stipulazione del presente contratto, dichiara di essere a completa e perfetta conoscenza dei contenuti e degli obblighi imposti dalla L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

La Scuola Fate e Folletti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010 ha comunicato al Comune di Albate, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al presente appalto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, come segue: **[inserire]**

Art. 2

Il Comune interviene con integrazione totale o parziale per il pagamento delle rette di frequenza per utenti in particolare stato di bisogno secondo quanto previsto dal proprio "Regolamento di Disciplina per la Concessione di Benefici Economici e per l'accesso a prestazioni sociali agevolate".

Art. 3

Il Comune e la Scuola possono concordare ulteriori specifici percorsi di collaborazione, che il Comune potrà sostenere con contributi ed utilità.

Art. 4

Il Comune di Albiate garantisce gli interventi che gli competono nell'ambito delle competenze che derivano dalla legge in materia di assistenza specialistica e di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione degli alunni disabili.

Art. 5

La Scuola si impegna a:

- operare, nell'autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, con riferimento agli orientamenti didattici vigenti per garantire un servizio educativo per i bambini e le bambine prioritariamente residenti nel Comune di Albiate, che promuova la formazione integrale della personalità e favorisca lo sviluppo di tutte le potenzialità nel rispetto dei ritmi di crescita e dell'identità di ciascun bambino;
- adeguare il numero delle iscrizioni e la composizione delle sezioni a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia, non costituendo sezioni di norma superiori ai 27 alunni e inferiori ai 15, con la possibilità di riduzione del numero nel caso di sezione unica e nei casi previsti dalle vigenti leggi;
- accogliere indistintamente i bambini di ambo i sessi in età di ammissione alla scuola dell'infanzia secondo le norme vigenti, senza discriminazioni razziali o religiose, promuovendo l'accoglienza di alunni stranieri residenti e la loro integrazione;
- accogliere gli alunni portatori di handicap, compatibilmente con il numero di sezioni istituite nella Scuola e con la presenza di strutture idonee, garantendo la presenza di personale con idonea preparazione e competenza secondo le indicazioni del servizio sanitario competente operante sul territorio;
- favorire la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola attraverso la costituzione e la regolare attività di organi collegiali in cui siano rappresentate le famiglie e, ove previste, le componenti scolastiche ed istituzionali analogamente a quanto realizzato nelle scuole pubbliche, comunicandone la composizione al Comune;
- promuovere l'integrazione, la qualificazione e la continuità verticale con altri servizi (in particolare con gli asili nido e la scuola primaria) sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione promossi e/o gestiti dal Comune e dagli enti competenti (ASL, Provveditorato) con riferimento alla legge n. 328/2000;
- garantire la partecipazione di un proprio rappresentante del personale educativo a tavoli tecnici promossi dal Comune, finalizzati al coordinamento di interventi rivolti a:
- operare uno scambio informativo costante con il Comune, secondo una logica di continuità e coerenza con i servizi educativi del territorio ed i bisogni sociali delle famiglie
- sostenere la crescita professionale stimolando e favorendo la capacità progettuale dei collettivi
- definire possibili percorsi intersettoriali e trasversali;

- coordinare con le altre scuole del territorio il periodo della preiscrizione e iscrizione e conformare il calendario e l'orario scolastico a quelli specificati dalle norme vigenti, salvo la facoltà per la scuola di offrire maggiori prestazioni;
- istituire un servizio di pre-scuola e post-scuola su richiesta dei genitori;
- osservare, per il servizio di refezione scolastica, le indicazioni dettate dall'autorità competente;
- applicare contratti individuali di lavoro per personale dirigente ed insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore;
- sostituire il personale docente e non docente in caso di assenza, nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa vigente;
- curare l'aggiornamento periodico e la formazione dei docenti;
- **presentare al Comune il rendiconto dell'esercizio ed il bilancio preventivo e pubblicizzarli all'interno della scuola, al fine di evidenziare lo stato di passività del bilancio;**
- fornire al Comune, entro 30 giorni dalla stipulazione della presente convenzione, gli elenchi degli alunni iscritti precisandone la residenza, ed indicare l'importo della retta a carico delle famiglie segnalando eventuali i casi che necessitino di integrazione.
- applicare alle famiglie residenti in Albiate una retta significativamente inferiore a quella praticata alle famiglie dei bambini non residenti

Art. 6

Il Comune si riserva in ogni momento la facoltà di controllare il rispetto da parte della Scuola di quanto stabilito nel presente atto ed in particolare:

- il mantenimento del riconoscimento della parità scolastica
- il rispetto dei contratti nazionali di settore per tutto il personale dipendente dalla Scuola
- la verifica degli standard e dei requisiti qualitativi dell'offerta scolastica di cui al precedente art. 5;
- la mancanza di saldo attivo nella gestione della Scuola dell'Infanzia, dando atto che il contributo erogato dal Comune di Albiate non potrà essere superiore al saldo passivo che si produrrebbe nel bilancio in assenza di contributo comunale.

La scuola mette a disposizione del Comune di Albiate tutta la documentazione idonea a verificare i requisiti di cui agli articoli 5 e 6 della presente convenzione.

Per il controllo sull'applicazione della presente Convenzione è costituita una commissione paritetica tra rappresentanti della Scuola, dei genitori dei bambini che frequentano la scuola e del Comune.

Art. 7

Ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario ed organizzativo inerente l'attività scolastica è a carico della Scuola.

In caso di gravi inadempienze degli obblighi sanciti nel presente atto, il Comune si riserva la facoltà di recedere dal rapporto convenzionale, previa contestazione formale dell'addebito e congruo tempo per presentare controdeduzioni.

Art. 8

La presente Convenzione ha validità sino al 31 agosto 2016. Alla scadenza potrà essere espressamente rinnovata.

Qualora nel corso della durata della Convenzione venissero emanate nuove disposizioni normative inerenti i contenuti della Convenzione, si intende che le stesse verranno recepite per le parti di competenza mediante atti di natura esecutiva.

Tutte le spese del presente atto sono a carico del comune di Albate.

Per la Scuola dell'Infanzia

Per il Comune di Albate